

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **04/A/190513**

San Fior, lì 13/05/2019

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)**

Introduzione

In principio fu la c.d. “Visentini-ter” (1985), poi nel 1989 vennero i “coefficienti di congruità” e i “coefficienti presuntivi”, seguiti nel 1992 dalla “minimum tax” introdotta dal Governo Amato (quello, per intenderci, del prelievo forzoso del 6 per mille sui c/c bancari), a sua volta seguita dai “parametri” ed, infine, in tempi più recenti, dagli “studi di settore”.

Ora anche questi ultimi (gli *Studi di settore*) sono giunti al capolinea, sostituiti dagli “**indici sintetici di affidabilità fiscale**” (di seguito ISA).

Gli ISA “sono un nuovo strumento di **compliance**¹ finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione”.

La funzione degli ISA, in sostanza, è la stessa degli strumenti che sostituisce; la novità sta nello strumento della “carota” che va ad affiancare il tradizionale “bastone”.

Infatti, il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al suo posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (ove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

Il “contenuto e caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni di richiesta degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica da trasmettere alla agenzia delle entrate in via telematica” sono stati resi noti con il **provvedimento direttoriale prot. n 126200/2019 del 10/05/2019** e relativi allegati.

I benefici riconosciuti ai meritevoli

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, sono riconosciuti alcuni dei seguenti benefici:

- a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle IIDD-Irap;
- b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

¹ Libera traduzione del termine anglosassone: esso sta a significare l’adesione del contribuente alle pretese del fisco.

- c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle "società non operative" ("società di comodo");
- d) esclusione degli accertamenti basati sulle **presunzioni semplici**² di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR n. 600/1973 (per le IIDD) e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972 (per l'IVA);
- e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità (del voto in pagella!), dei termini di **decadenza per l'attività di accertamento** in materia di imposte dirette ed Iva;
- f) esclusione della determinazione **sintetica**³ del **reddito complessivo** di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Contribuenti soggetti agli ISA

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Sono **esclusi** dall'applicazione degli ISA:

- a) i contribuenti che **hanno iniziato l'attività** nel corso del periodo d'imposta;
- b) i contribuenti che **hanno cessato l'attività** nel corso del periodo d'imposta;
- c) i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di **ammontare superiore al limite stabilito** dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;
- d) i contribuenti che non si trovano in **condizioni di normale svolgimento** dell'attività;
- e) i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario** agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), del **regime fiscale di vantaggio** (art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari);
- f) i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente ... superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017⁴;

² "L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".

³ La determinazione "sintetica" del reddito **complessivo** è fondata principalmente sulle spese comunque sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta, ha contenuto fortemente "induttivo" e si contrappone a quella "analitica" che, al contrario, poggia sulla ricostruzione dei singoli redditi che compongono quello complessivo.

⁴ L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea.

- i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017⁴;
- l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017⁴;
- m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" ... e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" ...;
- o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.

Presentazione telematica del modello ISA

I soggetti tenuti alla presentazione del modello (soggetti che applicano gli ISA + contribuenti "multiattività" di cui alla lettera f) del paragrafo precedente + alcune particolari categorie di contribuenti tenuti alla compilazione per la sola acquisizione dati) lo inviano, per la prima volta, all'Agenzia delle entrate in via telematica insieme al modello di DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 (per l'anno 2018).

Asseverazione

I professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA.

L'asseverazione non può essere rilasciata con riguardo ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

L'esame e la pagella

Tramite il software ISA il contribuente, dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell'applicazione degli ISA.

Il software **sarà** (attualmente non è ancora disponibile) scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle entrate.

I punteggi di affidabilità, variabili in scala da 1 a 10, attribuiti dal software daranno accesso ad uno o più dei benefici più sopra citati (esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero, entro i limiti fissati, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta).

Con il recentissimo provvedimento Prot. n 126200/2019 del **10/05/2019**, finalizzato alla "applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale", l'Agenzia delle Entrate ha fissato le condizioni di accesso ai benefici premiali più sopra citati, tra le quali, le seguenti:

- voto (livello di affidabilità) **per il 2018** almeno pari a **8** per:
 - ❖ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti IVA, **maturati nell'annualità 2019**, e per i crediti IIDD e IRAP **maturati nel periodo d'imposta 2018**;
 - ❖ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'**anno di imposta 2020**;

- ❖ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019;
- ❖ l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020;
- ❖ la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento IVA e IIDD;
- voto (livello di affidabilità) per il 2018 almeno pari a **8,5** per:
 - ❖ l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- voto (livello di affidabilità) **per il 2018** almeno pari a **9** per:
 - ❖ l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
 - ❖ l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo;

Ai fini della **definizione delle specifiche strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità **minore o uguale a 6**; insomma, per evitare l'inserimento tra i soggetti con un indice elevato di pericolosità fiscale, occorre conseguire almeno un **6+** (ai più anziani verrà in mente il vecchio sketch: "*bene, bravo 6+*").

Ulteriori elementi presi in considerazione ai fini del punteggio

L'Allegato 1 al provvedimento Prot. n. 126200/2019 del 10/05/2019 contiene il **nutrito elenco** degli "**ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità per il periodo d'imposta 2018**", facenti parte della "*storia del contribuente*" e che, opportunamente elaborati dall'Agenzia delle Entrate, concorrono al voto finale, insieme con i dati della dichiarazione per l'anno 2018.

Questi dati debbono essere necessariamente richiesti all'Agenzia delle Entrate:

- a. **dal contribuente** che accede direttamente al proprio cassetto fiscale, mediante le proprie credenziali;
- b. oppure, **in modo puntuale** (contribuente per contribuente), tramite il cassetto fiscale del contribuente, **dai soggetti incaricati della trasmissione telematica**, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 (dottori commercialisti, ecc...) a ciò espressamente delegati dal contribuente medesimo;
- c. oppure, infine, **in modo massivo, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica**, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 (dottori commercialisti, ecc...) a ciò espressamente delegati dai propri clienti.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica (tra i quali lo Studio ANDREETTA & ASSOCIATI, relativamente ai propri assistiti), ai fini dell'**acquisizione massiva** (sub c.) dei dati indicati in allegato 1 al citato provvedimento:

- A. **se provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente**, dovranno:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- i. trasmettere all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono tali dati;
- ii. verificare previamente all'invio della richiesta che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia già attiva alla data di invio della richiesta;

B. **se sprovvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente**, dovranno:



- i. **acquisire previamente le deleghe**, unitamente a **copia di un documento di identità** in corso di validità del delegante (in formato cartaceo ovvero in formato elettronico), contenente le seguenti informazioni: codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante; codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante; periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA; data di conferimento della delega;
- ii. trasmettere all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati indicati in allegato1. Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi: - codice fiscale del contribuente; codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante; numero e data della delega secondo quanto previsto al punto 8.2.6; - tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega; **gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2018 - Periodo d'imposta 2017 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d'imposta 2017**, presentata da ciascun soggetto delegante;
- iii. riportare nel file una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe;

Fermo restando che, allo stato attuale, non è possibile effettuare alcuna sperimentazione, in quanto nessuna delle procedure illustrate nel Provvedimento è già disponibile, **la prima delle due sopra illustrate sembrerebbe essere quella più agevole** (semprechè sia confermato che il contribuente conferisce la delega al prelievo degli "**ulteriori elementi**" direttamente dal proprio cassetto fiscale).

La tortuosità della seconda (quella di cui sub B.) comporta, inevitabilmente, un inaccettabile dispendio di tempo e di energie.

Se quanto precede è corretto, occorre riconoscere che lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI è stato previdente (o, forse, preveggente), dal momento che, da sempre, per prassi consolidata, richiede ai propri assistiti la delega per la consultazione del cassetto fiscale; ma non solo! **Già dall'autunno 2018, ha fatto in modo che gli stessi si dotassero tutti delle credenziali personali di accesso a Fisconline.**

Così, i pochi che non avessero ancora conferito la delega allo Studio, sono posti nelle condizioni di poterlo fare, velocemente, in qualsiasi momento, come qui di seguito illustrato.



Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Esecuzione del software: il punteggio finale e l'eventuale "adeguamento"

Acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate gli "**ulteriori elementi**", occorrerà eseguire il software ISA (tutt'ora non disponibile), compilando lo specifico modello previsto per il codice di attività del contribuente, per ottenere finalmente la sua valutazione fiscale (**punteggio di affidabilità**).

Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale; tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l'altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva (con conseguente obbligo di versamento della relativa imposta).

Considerazioni conclusive

Similmente a quanto avveniva per gli Studi di settore, sarà ancora possibile "**adeguarsi**"; anzi, come avviene nel mercato delle indulgenze plinarie, non è da escludere che qualcuno, indicando **convenientemente** nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, riesca ad assicurarsi un grado maggiore di affidabilità (quasi che si trattasse di un condono preventivo!?).

In ogni caso, in assenza del set obbligatorio dei dati precalcolati ("**ulteriori elementi**"), che il "**commercialista**" potrà scaricare, come sopra illustrato, solo dal momento in cui saranno disponibili, il motore di calcolo degli Isa (anch'esso ancora indisponibile) non potrà effettuare il calcolo.

La complicazione è evidente ed innegabile; i ritardi dell'Agenzia delle Entrate impediscono (per ora) una adeguata "**pianificazione fiscale**" e si ripercuoteranno inevitabilmente sui tempi di lavorazione delle dichiarazioni dei redditi, al punto che, non è difficile ipotizzare fin d'ora come, in assenza di provvedimenti di proroga, sarà impossibile rispettare gli attuali termini di versamento delle imposte.

Il timore è che i contribuenti più *fedeli*, alle prese con gli ermetici algoritmi della Sogei⁵ e sempre più dipendenti dalle software house per gli onerosi (in termini di tempi e di costi) aggiornamenti delle procedure informatiche, si troveranno presto a rimpiangere anche gli "**Studi di settore**".

Il personale dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI resta a disposizione dei propri assistiti per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.

GiAn

⁵ Società Generale d'Informatica S.p.A., controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze.